



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 116 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 15 SETTEMBRE 2005.**

**OGGETTO: GIUDIZI TAR - BARTOLI ANTONIO E NICOLO' C/ COMUNE DI
MOLFETTA – RICORSI PER ANNULLAMENTO ORDINANZE
INGIUNZIONI PAGAMENTO OO.UU. AFFERENTI IL “LOTTO 10” -
TRANSAZIONE.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **20 settembre 2005** al **05 ottobre 2005**.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n. 11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.
- e)- alla lett. H) del punto 2) del citato atto sindacale di indirizzo è statuito che le transazioni stragiudiziali che definiscono un processo saranno approvate con determinazione dirigenziale e sottoscritte dal Sindaco.

PREMESSA NARRATIVA

Con delibera n. 414 del 06.11.2003 la Giunta Comunale affidava il patrocinio all'Avv. Nicolò Mastropasqua per la rappresentanza dell'Ente nei giudizi nn. 1699 e 1700/2003 – TAR Puglia, Bari - intrapreso, fra gli altri, da Bartoli Antonio e Nicolò c/ il Comune di Molfetta per l'annullamento, previa sospensiva, delle ordinanze ingiunzioni di pagamento (ex art. 2 comma II del R.D. n. 639/1910) prot. nn. 37488-37486 e nn. 37489-37491 del 08.08.2003 (€ 97.302,32 - € 133.061,70) afferenti gli oneri di urbanizzazione relativi al "Lotto 10"; per l'accertamento della intervenuta prescrizione del credito ingiunto, ovvero, in subordine, della misura degli oneri di urbanizzazione secondaria richiesti con le medesime ingiunzioni di pagamento, nonché per la condanna dell'Ente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa;

L'adita II Sezione del TAR Puglia – Bari con ordinanze n. 883 e n. 884/2003, rese nei giudizi poi riuniti nn. 1699-1700/2003, accoglieva l'istanza cautelare avanzata dai ricorrenti avendo rilevato che: "...l'inerzia dell'Amministrazione protratta nel tempo non poteva legittimamente incidere con pesanti effetti economici nella sfera giuridica del privato e che appariva ragionevole determinare l'importo dovuto dai ricorrenti nella misura di cui alle polizze fidejussorie rilasciate contestualmente alla sottoscrizione delle convenzioni maggiorate di interessi, secondo gli indici vigenti nelle scansioni temporali a far tempo dalla data delle convenzioni sino alla data del soddisfo...";

Nelle more del giudizio di merito i Sigg.ri Bartoli hanno dichiarato la propria disponibilità a transigere il contenzioso, volontà espressa con missiva prot. n. 24253 del 25.05.2005;

Vista la nota in data 07.06.2005 prot. n. 26618, con la quale il Ns. legale esprime parere favorevole, perché: "...la proposta può essere accettata perchè migliorativa rispetto al disposto delle ordinanze di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati concesse a suo tempo dal TAR ai ricorrenti ed in considerazione del fatto che per il presente giudizio, diversamente dagli altri simili pendenti con altri lottizzanti, v'è il rischio dell'accoglimento del ricorso con riferimento all'eccezione di prescrizione del diritto di credito del Comune essendo stato effettivamente omesso l'invio di atti interruttivi per oltre un decennio. ...";

Vista la bozza di transazione stragiudiziale trasmessa dall'Avv. Nicolò Mastropasqua, d'intesa con i legali di controparte, con nota del 25.07.2005 prot. n. 34876, che si sostanzia nelle seguenti clausole:

- pagamento da parte dei Sigg.ri Batoli della complessiva somma di € 65.000,00 in due rate di pari importo, una all'atto della sottoscrizione, l'altra entro tre mesi;
- abbandono dei giudizi in corso;
- spese di C.T.U. a totale carico dei ricorrenti;
- spese legali compensate fra le parti;

Ritenuto, recependo il parere espresso in tal senso dal Ns. legale Avv. Nicolò Mastropasqua, di approvare la soluzione bonaria dei giudizi nei termini sopra indicati

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli artt. 27, 28, 29 e 30 del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti gli art. 31 e 32 del vigente Regolamento di Contabilità,

DETERMINA

- 1) di approvare, recependo il parere espresso in tal senso dal Ns. legale Avv. Nicolò Mastropasqua, la soluzione transattiva stragiudiziale dei giudizi dinanzi al TAR Puglia – Bari - promossi dai Sigg.ri Bartoli Antonio e Nicolò (della Bartoli Nicolò & Co. Edilizia s.a.s.) con ricorsi nn. 1699 1700 del 2003, nel testo di cui alla nota dell'Avv. Nicolò Mastropasqua prot. n. 34876 del 25.07.2005, riportante le seguenti clausole:
 - pagamento da parte dei Sigg.ri Batoli della complessiva somma di € 65.000,00 in due rate di pari importo, una all'atto della sottoscrizione, l'altra entro tre mesi;
 - abbandono dei giudizi pendenti dinanzi al TAR Puglia – Bari – rubricati ai nn. 1699/03 e 1700/03;
 - spese di C.T.U. a totale carico dei ricorrenti;
 - spese legali compensate fra le parti;

- 2) Di demandare al Sindaco la sottoscrizione dell'atto di transazione.

- 3) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non contiene impegni di spesa.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
